



PROVINCIA DI VICENZA

Area Servizi al Cittadino - Servizio Trasporti

Allegato "A"

**REGOLAMENTO PER L'ESAME D'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI CONDUCENTE DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (TAXI E NOLEGGIO
CON CONDUCENTE EFFETTUATI CON AUTOVETTURA,
MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE)**

(Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22)

AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009

INDICE

TITOLO I

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Natura e scopo del regolamento

TITOLO II

Art. 3 - Idoneità all'esercizio dell'attività

Art. 4 - Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità

Art. 5 - Bando per l'esame di idoneità

Art. 6 - Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione delle graduatorie

TITOLO III

Art. 7 - Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea

Art. 8 - Revisione del ruolo

Art. 9 - Diritti di iscrizione al ruolo e di segreteria

TITOLO IV

Art. 10 - Funzionamento della Commissione Tecnica

Art. 11 - Compiti della Commissione Tecnica

TITOLO V

Art. 12 - Norme transitorie

TITOLO VI

Art. 13 - Disposizioni finali

TITOLO I

Art. 1 - FONTI NORMATIVE

- Legge 15 gennaio 1992, n°21
- D.L.vo 30 aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo C.d.S)
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S)
- Legge Regionale 30 luglio 1996, n°22

Art. 2 - NATURA E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 1996, n° 22, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra" ed in particolare dell'art. 7, lett. e), il presente regolamento disciplina le seguenti funzioni ed attività:

- a) la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via di terra così articolati:
 - servizio di taxi effettuato con autovettura;
 - servizio di taxi effettuato con motocarrozzeria;
 - servizio di taxi effettuato con veicoli a trazione animale;
 - servizio di noleggio effettuato con autovettura;
 - servizio di noleggio effettuato con motocarrozzeria;
 - servizio di noleggio effettuato con veicoli a trazione animale.
- b) i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione all'apposito ruolo;
- c) i criteri e le modalità per l'espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo;
- d) le modalità di iscrizione al ruolo;
- e) la tenuta e la revisione del ruolo.

TITOLO II

Art. 3 - IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via di terra di cui al precedente art. 2, comma 1 lett. a), è attestata dall'iscrizione al corrispondente ruolo istituito dalla Provincia di Vicenza presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza con deliberazione della Giunta Provinciale in data 24 settembre 1996, nn. 59040/995, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 22/1996.
2. Può essere iscritto al ruolo il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o, a condizioni di reciprocità, di altri Stati;
 - b) abbia raggiunto la maggiore età;
 - c) abbia assolto all'obbligo scolastico (per i cittadini nati fino al 31.12.1951 è sufficiente l'assolvimento dell'obbligo nella scuola elementare);
 - d) sia in possesso di patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del D. L.vo 30 aprile 1992, n°285, e dagli artt. 310 e 311 de D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 secondo lo schema seguente:
 - per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con autovettura è necessario il possesso della patente di guida della categoria B o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KB;
 - per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con motocarrozzeria è necessario il possesso della patente di guida della categoria A e di certificato di abilitazione professionale del tipo KA;
 - per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale è sufficiente il possesso della patente di guida della categoria A.

- e) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; non abbia riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro:
- il patrimonio artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art.93 e segg.,
 - la fede pubblica artt. 453-498 c.p.;
 - l'ordine pubblico artt. 414-421 c.p.;
 - l'industria e il commercio artt. 513-518 c.p.;
- f) non abbia riportato condanna irrevocabile per i reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- g) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria di cui agli artt. 19 e 28 e segg., c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art.118 e segg. – il requisito non si intende soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- h) non abbia in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
- i) non risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa, incluso il D.L.vo 490/1994 in materia di lotta alla mafia;
- l) sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.178 e segg. c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa nei casi previsti dalle lettere: e), h), i);
- m) non gli siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti l'attività professionale di autonoleggio con conducente e taxi.

Il requisito d'idoneità morale di cui alle lettere e), h), i), deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

L'iscrizione al ruolo è necessaria per:

- a) conseguire la **licenza** per l'esercizio del servizio di taxi e/o l'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente esercitati con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale;
- b) prestare **attività di conducente** di autovetture, motocarozzette e di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di trasporto non di linea per via di terra in qualità di:
- **sostituto**, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, del titolare della licenza o dell'autorizzazione,
 - **dipendente** del titolare della licenza o dell'autorizzazione,
 - **collaboratore familiare** del titolare della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 4 - MODALITÀ PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ

1. La domanda di ammissione agli esami di idoneità, compilata sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale ed allegato al Bando (reperibile anche sul sito Internet della Provincia di Vicenza), deve essere presentata alla **Provincia di Vicenza - UC Trasporti - Uff. Autoscuole, A.P.A, Revisioni, Esami - Abilitazioni, C.trà SS. Apostoli n. 18, Vicenza**, in bollo. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.
- a) La domanda, inoltre, deve essere redatta in un unico esemplare e contenere:
- b) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
- c) copia di un documento valido di identità ;
- d) l'indirizzo al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative all'esame di idoneità;
- e) la dichiarazione attestante la volontà di voler sostenere l'esame per l'iscrizione ad una o più sezioni del ruolo.
2. La domanda deve, altresì, contenere una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il richiedente attesta:
- a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o, a condizione di reciprocità, di altri Stati;
- b) la località e la data di nascita, la residenza anagrafica;
- c) di avere assolto all'obbligo scolastico;
- d) di essere in possesso di patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del D.L.vo 30 aprile 1992, n°285, e da gli artt. 310 e 311 de D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.

- e) di non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento o di essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) di non avere subito condanne penali per i delitti di cui al precedente art. 3 , c. 2 - lett. e), salvo non sia intervenuta la riabilitazione;
- g) di non essere stato né di essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa vigente, incluso il D.L.vo 490/1994 in materia di lotta alla mafia, salvo non sia intervenuta la riabilitazione;
- h) di non essere incorso, in via definitiva, in sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti l'attività professionale di autonoleggio con conducente e taxi;
- i) di essere in possesso di permesso di soggiorno, in caso di richiedente extracomunitario.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di **€ 25,00** versata sul c/c postale n° 14547327 intestato all'Amministrazione Provinciale di Vicenza – Trasporti - Servizio tesoreria, causale “ Diritti per l'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea”, che in nessun caso verrà rimborsata, quale quota di partecipazione all'esame.

- 3. Coloro che superano la prova d'esame sono tenuti a presentare, entro 10 giorni dalla richiesta, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto di segreteria per l'iscrizione nel ruolo da versare sul c/c 213363 intestato alla Camera di Commercio di Vicenza nonché la documentazione, in originale o in copia conforme autenticata, relativa al possesso dell'eventuale permesso di soggiorno.
- 4. I requisiti per l'ammissione all'esame debbono essere posseduti dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.
- 5. Il mancato possesso dei requisiti nei termini, costituisce esclusione dall'iscrizione al ruolo e obbliga il richiedente ad una nuova procedura d'esame.

Art. 5 - BANDO PER L'ESAME DI IDONEITÀ

- 1. Con cadenza almeno annuale la Provincia di Vicenza provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.
- 2. Il bando, approvato con determinazione dal Dirigente Servizio Trasporti, viene pubblicato per la durata di 30 giorni all'Albo Pretorio della Provincia di Vicenza ed a quello dei Comuni ad essa appartenenti nonché, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito internet della Provincia di Vicenza.
- 3. Nel bando sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande e le materie oggetto dell'esame.
- 4. Le domande di ammissione all'esame si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 6 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'ESAME DI IDONEITÀ E DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1. L'esame si svolge in una o più sessioni all'anno, articolate per le sezioni individuate nel ruolo provinciale.
- 2. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:
 - a) Nuovo Codice della Strada (D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni) e Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni);
 - b) Nozioni elementari di diritto, contratto di trasporto viaggiatori;

- c) Leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al servizio di trasporto non di linea per via di terra;
 - d) Regolamenti comunali e disposizioni provinciali per l'esercizio dei trasporti pubblici non di linea per via di terra;
 - e) Regolamentazione riguardante il lavoro, l'artigianato, la cooperazione e le assicurazioni del settore e regime fiscale;
 - f) Norme per il trasporto pubblico per portatori di handicap;
 - g) Nozioni di toponomastica e geografia del territorio comunale e provinciale;
 - h) Nozioni di pronto soccorso e comportamentali nell'ipotesi di incidente stradale.
3. La Commissione Tecnica, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone i relativi quesiti per ogni singola sezione.
 4. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda contenente 30 quesiti nelle materie indicate nel punto precedente.
 5. La prova d'esame è superata dai candidati che risponderanno correttamente ad almeno 24 quesiti.
 6. Al termine di ogni sessione d'esame la Commissione Tecnica formerà l'elenco, articolato per sezioni, dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario sarà affisso nel medesimo giorno nella sede della prova d'esame.
 7. L'elenco dei candidati risultati idonei, è approvato, previa acquisizione dei documenti e delle certificazioni di cui all'art. 4, con decreto del Dirigente competente per materia. Le graduatorie definitivamente approvate sono trasmesse alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei nelle rispettive sezioni, unitamente all'attestazione del versamento del diritto di segreteria camerale di cui al precedente art. 4, c. 3, del presente regolamento. Di tale atto viene data contestuale comunicazione agli interessati.
 8. La richiesta di iscrizione al ruolo della Provincia di Vicenza presentata da un iscritto al ruolo di una Provincia diversa da quella di appartenenza è ammessa previo esame orale integrativo riguardante la toponomastica e la geografia del territorio provinciale.

TITOLO III

Art. 7 - RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza cura la tenuta del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via di terra, articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti ai singoli servizi di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 22/1996:
 - sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
 - sezione conducenti di motocarrozette adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
 - sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di taxi e noleggio con conducente;
2. La stessa Camera di Commercio provvede alla tenuta del ruolo con le seguenti modalità:
 - numero progressivo di iscrizione secondo l'ordine approvato dal Dirigente provinciale responsabile ;
 - dati anagrafici dell'interessato comunicati dalla Provincia di Vicenza;
 - indicazione della o delle sezioni cui l'interessato è stato iscritto.
3. La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella indicata nel decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Art. 8 - REVISIONE DEL RUOLO

1. Il ruolo è soggetto a revisione, disposta con cadenza quinquennale dal Dirigente competente della Provincia di Vicenza, al fine di accertare la permanenza, in capo alla totalità degli iscritti, dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione per fatti intervenuti successivamente alla data dell'iscrizione stessa.

2. Gli iscritti al ruolo sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia di Vicenza e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione al ruolo. Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di specifici provvedimenti (es. variazione del domicilio) sono registrate a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza senza necessità di alcun atto da parte della Provincia di Vicenza.
3. Si procede altresì alla revisione di carattere straordinario nel caso venga segnalata, dalle competenti autorità, la perdita temporanea o definitiva da parte di iscritti di alcuni dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
4. In relazione all'accertamento positivo della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza provvede, su segnalazione della Provincia di Vicenza, alla sospensione od alla cancellazione dal ruolo.

Art. 9 - DIRITTI DI ISCRIZIONE AL RUOLO E DI SEGRETERIA

1. L'iscrizione al ruolo, le certificazioni di iscrizione, le denunce di variazione e cancellazione sono soggette al pagamento alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza dei diritti camerali vigenti.
2. Le certificazioni sono rilasciate su carta intestata dell'Ente camerale.
3. Verrà inibito il rilascio di certificati a coloro che non avranno versato il diritto di iscrizione e a coloro che risulteranno sospesi su segnalazione della Provincia di Vicenza.

TITOLO IV

Art. 10 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA

1. La Commissione Tecnica Provinciale, prevista dalla legge regionale 30 luglio 1996, n° 22, è composta, a norma dell'art. 11, c. 2 :
 - a) da un Dirigente della Provincia di Vicenza, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) da un funzionario della Provincia di Vicenza, o da un suo delegato;
 - c) da un Dirigente del Dipartimento viabilità e trasporti della Regione o da un suo delegato;
 - d) da un funzionario dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile trasporti in concessione, competente per territorio;
 - e) da un rappresentante designato dalla competente C.C.I.A.A.;
 - f) da un rappresentante delle associazioni di categoria;
 - g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;
2. Le mansioni di Segretario della Commissione Tecnica Provinciale sono svolte da un dipendente della Provincia - Servizio Trasporti su nomina del Presidente della Commissione.
3. In caso di assenza od impedimento del Segretario le mansioni di segreteria sono svolte da altro dipendente del Servizio Trasporti, da nominarsi a cura del Presidente della Commissione in qualità di supplente.
4. Le riunioni della Commissione Tecnica sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Il parere della Commissione viene espresso con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti contrari devono essere espressamente evidenziati e motivati nel verbale della seduta della Commissione a cura del Segretario. Le astensioni sono computate alla stregua dei voti contrari.

Art. 11 - COMPITI DELLA COMMISSIONE TECNICA

1. La Commissione Tecnica provvede:
 - a. a valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio;

- b. ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera e) della L.R. 22/1996;
 - c. a determinare l'esito finale dell'esame ed a redigere il relativo elenco.
2. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione potrà disporre l'integrazione della medesima mediante specifica richiesta trasmessa dal Segretario al candidato, con lettera raccomandata espresso con avviso di ricevimento, determinando, contestualmente, il termine entro il quale la documentazione mancante dovrà essere prodotta, pena l'esclusione dall'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti la Commissione, con motivato parere, esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità.
4. L'esclusione dall'ammissione all'esame di idoneità è comunicata, qualunque ne sia il motivo, al candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda di ammissione.
5. Avverso il provvedimento di non ammissione, l'interessato può presentare ricorso come disposto dall'art. 11, comma 5, della L.R. 22/1996.
6. **L'avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato nel sito internet della Provincia di Vicenza, ove possibile, entro i 30 giorni successivi dal termine di presentazione delle domande. Tale avviso sostituisce ogni altro tipo di comunicazione. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento. Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Ente.**
7. La mancata presentazione all'esame, qualunque ne sia la causa, equivale a rinuncia all'esame.

TITOLO V

Art. 12 - NORME TRANSITORIE

1. Su richiesta degli interessati sono iscritti di diritto al ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/1996 i cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o, a condizioni di reciprocità ad altri Stati, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere titolari, alla data dell' istituzione del ruolo, di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate ai sensi delle previgenti disposizioni di legge e/o dei regolamenti comunali.
Nell'ipotesi di autorizzazioni rilasciate a società verranno iscritti di diritto nel ruolo, previo accertamento del possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992, n°285:
 - tutti i soci nel caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice e per azioni;
 - tutti gli amministratori nel caso di altri tipi di società di capitali.La qualifica ricoperta all'interno della società deve essere attestata mediante presentazione di certificati rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
 - b) risultare collaboratori familiari, con almeno un anno di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 22/1996, di soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, purchè in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992, n°285. La qualità di collaboratore familiare deve essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal Comune che ha concesso la licenza e/o l'autorizzazione.
 - c) risultare sostituti, con almeno un anno di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 30 luglio 1996, n° 22, di soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di

autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, purché in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285.

d) essere dipendenti, con almeno un anno di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 22/96, di imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, purché in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285. La qualità di dipendente deve essere certificata dall'impresa datrice di lavoro.

2. La data di iscrizione corrisponde alla data indicata nel decreto del Dirigente competente per materia.
3. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza assegna, a ciascun iscritto, un numero progressivo, secondo la sequenza predisposta dalla Provincia di Vicenza.

TITOLO VI

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate da qualsiasi altra norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 15° g giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia, da effettuarsi una volta esecutiva la deliberazione di approvazione.